



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

---

**COPIA**

### Verbale di Deliberazione nr. 195 della Giunta Comunale

Oggetto: **SUBENTRO NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA STABLAZ ALTA E BASSA IN C.C. RABBI ED ANNESSI TERRENI IN FAVORE DELLA SIG.RA GHIRARDINI ANTONELLA.**

---

L'anno **duemilaquindici** addì **tre** mese di **novembre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

<b>PAGANINI BRUNO</b>	- SINDACO	<b>Presente</b>
<b>GOSETTI DANIELE</b>	- ASSESSORE	<b>Presente</b>
<b>VALENTINELLI CHIARA</b>	- ASSESSORE	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	- ASSESSORE	<b>Assente giustificata</b>
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: SUBENTRO NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA STABLAZ ALTA E BASSA IN C.C. RABBI ED ANNESSI TERRENI IN FAVORE DELLA SIG.RA GHIRARDINI ANTONELLA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con propria deliberazione n.ro 45 dd. 02/04/2013 veniva concesso in uso alla Azienda Agricola Lorenzo Ghirardini di Samoclevo di Caldes, p.iva 00891960221, la Malga Stablaž Alta e Bassa, p.ed. 1062 – 1063 – 1064 – 1065 in C.C. Rabbi, oltre a mappali fondiari n. 5229/4 – 5233 – 5234 – 5235 sempre in C.C. Rabbi, per un periodo di anni 5 e precisamente dal 01.05.2013 al 31.10.2017 alle condizioni di cui all'offerta dd. 20.03.2008 e quindi al canone fisso minimo attualizzato di € 547,00.- (cinquecentoquarantasette/00), € 77,00.- per capo monticato indicizzato su base annua.

Osservato come di seguito sia stato sottoscritto il relativo contratto repertorio n.ro 925 di data 22 aprile 2013.

Che, con nota dd. 03/11/2015 acquisita al protocollo del Comune in data 03/11/2015 prot. n.ro 10077 il signor Ghirardini Lorenzo ha manifestato la propria volontà di cedere il contratto di locazione alla figlia Ghirardini Antonella, nata a Cles il 19/06/1995 residente a Caldes – Frazione Samoclevo, 90 – codice fiscale GHRNNL95H59C794Y.

Verificato che la signora Ghirardini Antonella ha documentato il possesso dello stato e delle qualità che rendono legittima ed ammissibile la domanda proposta e risulta possedere i requisiti necessari per la prosecuzione dell'attività agricola familiare, essendo iscritta alla Camera di Commercio al n.ro TN-220290 in qualità di piccolo imprenditore agricolo a far data dal 18/05/2015 per l'attività prevalente di allevamento bovini.

Rilevato che sussistano le condizioni per accogliere la suddetta istanza di volturazione del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 48 della Legge 3 maggio 1982, n. 203.

*Art. 48.*

*(Impresa familiare coltivatrice)*

*Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziale e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale e' rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.*

*Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.*

*Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.*

*Qualora non sussista impresa familiare, il contratto puo' essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o piu' componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo, purché gia' svolgano da almeno tre anni attivita' agricola a titolo principale.*

Constatata l'esigenza di procedere alla voltura del contratto a suo tempo stipulato con il signor Ghirardini Lorenzo, in favore della figlia Ghirardini Antonella, in possesso dei requisiti richiesti.

Ritenuto altresì di subordinare la efficacia del presente provvedimento al pagamento di tutti i canoni e spese accessorie eventualmente ancora dovuti dal signor Ghirardini Lorenzo.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la volturazione del contratto dd. 22/04/2013, n.ro rep. 925 attualmente in essere con il signor Ghirardini Lorenzo, per la concessione in uso della Malga Stablaz Alta e Bassa, p.ed. 1062 – 1063 – 1064 – 1065 in C.C. Rabbi, oltre a mappali fondiari n. 5229/4 – 5233 – 5234 – 5235 sempre in C.C. Rabbi, in favore della Azienda Agricola Ghirardini Antonella con sede in Caldes – Frazione Samoclevo, 90 codice fiscale GHRNNL95H59C794Y, p.iva 02379340223.
2. Di dare atto che tutte le clausole del contratto volturato rimangono invariate, compreso il termine di scadenza fissato al 31 ottobre 2017, intervenuta già, per effetto di precedente atto deliberativo 45/2013, la pronuncia di sospensione del diritto di uso civico con le ulteriori determinazioni del caso.
3. Di approvare lo schema di contratto allegato, nel quale si richiama la presente, che verrà sottoscritto dal Sindaco il quale, per effetto del presente atto, risulta autorizzato ad assumere ogni ulteriore iniziativa connessa e conseguente alla sua adozione.
4. Di dare atto altresì che tutti i costi relativi alla registrazione del trasferimento di cui trattasi sono a carico del nuovo concessionario.
5. Di subordinare la efficacia del presente provvedimento al pagamento di tutti i canoni e spese accessorie arretrati eventualmente dovuti.
6. Di riconoscere che le condizioni economiche risultano quelle del contratto volturato ovvero:
  - canone fisso minimo € 547,00.- (cinquecentoquarantasette/00);
  - canone per capo monticato € 77,00.-soggetti ad aggiornamento annualmente in base ai coefficienti di adeguamento degli indici ISTAT del costo della vita (100%).

7. Di dare atto che le somme di cui al punto 1. saranno introitate al capitolo 9500 - articolo 2 - codice di bilancio 3020950 - del bilancio pluriennale 2016 – 2017, con destinazione, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 10 della Legge provinciale 6/2005, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
9. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato  
F.to Valentinelli Chiara

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **06.11.2015** al giorno **16.11.2015**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, . .

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, **04.11.2015**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

Allegato alla delibera giuntale  
n. 195 di data 03.11.2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Giorgio Osele -

**COMUNE DI MALE'**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**Rep. n. \_\_\_\_\_ - Atti pubblici Segretario comunale. -----**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ad ore \_\_\_\_\_

presso la sede municipale di Malè.-----

Avanti a me Osele dott. Giorgio Segretario comunale di Malè, tenuto a rogare i contratti di detto Comune in ossequio a quanto disposto dall'art. dall'art.64 della L.R. 21 ottobre 19, e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge notarile sono compari i signori:-----

- Paganini Bruno, nato a Malè (TN) il 13.02.1950, domiciliato in Malè, Sindaco pro tempore del Comune di Malè, il quale dichiara di intervenire per questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta, codice fiscale n. 00378700223, autorizzato a'sensi di Statuto e per effetto del provvedimento giuntale n. 195 dd. 03.11.2015, -----

- Ghirardini Antonella, nata a Cles (TN) il 19.06.1995, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa omonima (C. F. GHRNNL95H59C794Y – P.I. 02379340223) con sede in Samoclevo di Caldes, via Provinciale n. 90. -----

Detti comparetti, della cui identità personale sono io Segretario, personalmente certo, dichiarano, con il mio consenso, di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi invitano a far risultare al presente atto quanto essi vanno qui convenendo;-----

Premesso che:

- il Comune Malè, di seguito denominato proprietà, giusta deliberazione n. 195 dd. 03.11.2015 ha disposto di autorizzare il subentro del contratto in essere, relativo alla concessione in uso della malga Stablaz Alta e Bassa e relativi alpeggi, dall'impresa agricola Ghiarardini Lorenzo, con sede in Samoclevo di Caldes, via

Provinciale, civ. 90, alla neo costituita dall'impresa agricola Ghiarardini Antonella,  
con sede in Samoclevo di Caldes, via Provinciale, civ. 90;-----

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra il Comune di Malè, in persona del suddetto comparente e la impresa Agricola  
Ghirardini Antonella, di seguito denominata per brevità conduttore, in persona del  
suo rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:-----

**Articolo 1 (Oggetto del contratto)**

Il Comune di Malè, di seguito denominato proprietà, concede in uso all'impresa  
agricola Ghirardini Antonella (di seguito denominata conduttore), che accetta, la  
malga Stablaz Alta e Bassa, i cui terreni e gli immobili di pertinenza sono  
contraddistinti dai numeri di particella edificiale 1062, 1063, 1064 e 1065 in C.C.  
Rabbi, oltre mappali fondiari nn. 5229/4, 5233, 5234 e 5235 sempre in C.C. Rabbi,  
riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente  
contratto, per un ammontare complessivo di ha 817.691. In ragione dei dati risultanti  
dal vigente piano di assestamento dei beni silvo pastorali le superfici a pascolo  
assegnate ammontano ad ha 445.770 di cui 15 a pascolo alberato e 430.7000 a  
pascolo nudo. -----

Per l'identificazione e la quantificazione delle diverse qualità di coltura delle  
superficie della malga, si utilizzano i dati comunali e i dati e le informazioni  
 contenute nel Piano forestale provinciale e nel piano di assestamento dei beni silvo  
pastorali del Comune di Malè. -----

Il patrimonio di cui sopra risulta inoltre dettagliatamente elencato nello stato di  
consistenza che già redatto dalle parti in sede di primo insediamento, che ancorché  
non formalmente allegato al presente contratto ne costituirà parte integrante. -----

Il pascolo s'intende concesso a misura secondo i confini rilevabili dalla planimetria

catastale, sempre osservati e riconosciuti. -----

All’arredo dei fabbricati, per quanto necessiti provvederà il conduttore a sua cura e spese. -----

Il conduttore è autorizzato ad esercitare nella malga, di cui al presente contratto, le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle complementari, purché in regola con i permessi e le autorizzazioni previste di competenza del conduttore o di soggetti terzi. -----

Per quanto concerne il carico potenziale e le modalità di gestione della malga e del pascolo si rinvia alla sezione “Descrizione malghe” del vigente piano di assestamento dei beni silvo pastorali del Comune di Malè, A.S.U.C. di Malè. -----

### **Articolo 2 (Durata del contratto)**

In expressa deroga alle norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, “Norme sui contratti agrari”, la durata del presente contratto, perfezionato quale subentro della nuova Azienda Agricola di Ghirardini Antonella rispetto a quella già intestata al di Lei padre, viene convenuta con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza al 31.10.2017, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole verò che il presente rapporto nasce per voltura e prosecuzione di precedente rapporto. -----

Il rapporto cesserà senza necessità di disdetta il giorno 01.11.2017, termine entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi fin d’ora nota, definita ed accettata consensualmente dalle parti. -----

### **Articolo 3 (Canone)**

Il canone attualizzato al presente contratto è determinato in €. 547,00.- (€. cinquecentoquarantasette/00) quale quota annuale fissa, oltre ad ulteriori €. 77,00.-

(€. settantasette/00) per capo monticato, così come definito con le procedure di assegnazione dell'alpeggio e tenuto conto degli aggiornamenti ad oggi intervenuti sui predetti canoni. Lo stesso sarà aggiornato annualmente in base ai coefficienti di adeguamento degli indici ISTAT del costo della vita (100%). -----

Ai fini dell'applicazione della imposta di registro, tenuto conto dei valori medi dei canoni annualmente determinati e corrisposti a consuntivo (in ragione del numero dei capi effettivamente monticati), si riconosce al presente contratto un valore complessivo, per l'intero periodo di durata, pari ad €. 15.200,00.-, comprensivi di quota fissa e variabile.-----

#### **Articolo 4 (Pagamento del canone)**

Il pagamento del canone annuale dovrà essere effettuato in via anticipata per quanto riguarda la quota fissa, con obbligo di versare detto corrispettivo entro il 15 maggio di ogni anno, con corresponsione a saldo del corrispettivo per la monticazione, in ragione dei capi di bestiame portati all'alpeggio, entro il 15 ottobre di ogni anno e ciò in ragione dei dati certificati a consuntivo. -----

Il pagamento andrà effettuato sul conto di Tesoreria del Comune di Malè presso la Cassa Rurale Rabbi e Caldes o presso il diverso Istituto che sarà successivamente indicato con causale "corrispettivo annuale affitto Malga Stablaz Alta e Bassa – quota fissa/quota variabile. -----

In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l'interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Il ritardo inoltre potrà configurare inadempienza contrattuale e risoluzione del contratto a norma della legge 03.05.82 n. 203 – art. 5. -----

Concordemente le parti danno atto che i canoni dovuti dal precedente Concessionario risultano dallo stesso saldati vero che il subentrante dovrà

corrispondere quelli riferiti alle stagioni 2016 e 2017, il tutto nei termini dianzi specificati. -----

### **Articolo 5 (Garanzie)**

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, il conduttore si impegna a presentare fidejussione per €. 7.000,00.-, sotto forma di contratto di garanzia assicurativa, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario senza eccezioni. -

Se il conduttore non versa sul conto di Tesoreria, intestato alla proprietà, il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d'affitto, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere direttamente dal deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del conduttore. -----

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. Con il ritiro della cauzione il conduttore rinuncia a qualsiasi pretesa o azione nei confronti del concedente. -----

In merito si precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data del rilascio fino alla data dello svincolo in forma scritta da parte del Comune. La stessa verrà presentata con rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente fino al momento in cui il Comune provvederà a svincolare la stessa. Alla garanzia fideiussoria non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, delle quali, comunque l'Assicuratore dovrà rinunciare ad avvalersi. -----

### **Articolo 6 (Responsabilità)**

Il conduttore è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature

presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. ---

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del conduttore, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi obbligo in proposito. -----

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte del conduttore o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi. -----

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria. -----

Nei casi previsti dai precedenti comma eventuali riduzioni del canone saranno valutati dall'amministrazione comunale. -----

A garanzia di ciò il Conduttore presenta specifica polizza assicurativa per responsabilità civile terzi di durata pari alla durata del contratto oltre a polizza per rischio locativo a copertura delle responsabilità dell'assicurato derivanti da incendio o altro evento per i danni subiti dai locali tenuti in locazione (art. 1588, 1611 C.C.).

#### **Articolo 7 (Obblighi delle parti)**

Il conduttore deve provvedere al regolare pagamento del canone di affitto, rispettare quanto previsto dal presente contratto oltre a quanto eventualmente stabilito in sede di verbale di consegna. -----

La proprietà è tenuta a rispettare gli obblighi sanciti dalle norme in materia di

concessione di beni pubblici, vero che quanto fatto oggetto di concessione e gravato da uso civico, in soccorso da norme del codice civile in materia di affitto ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto, con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali e provinciali, ove spettanti al conduttore. -----

Per quanto riguarda gli interventi manutentivi, quelli di natura straordinaria risultano confermati in capo alla proprietà, di contro quelli ordinari risulteranno di spettanza del conduttore sul cui corretto operato ogni anno, in contraddittorio, verrà operato un momento di verifica a fine stagione, prima della formale presa in carico delle malghe durante la stagione invernale da parte del Comune. -----

E' espressamente vietato la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto senza che intervenga eventuale, non dovuto, atto di assenso formale da parte della proprietà. -----

#### **Articolo 8 (Rescissione del contratto)**

In caso di recesso ovvero di risoluzione per inadempienza valgono le disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n. 203, (artt. 5 – 49). -----

La proprietà ha facoltà di rescindere il contratto qualora sia accertata la violazione dell'art. 7 e nel caso in cui il conduttore diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, come previsto dal capitolato d'affitto, non vi provveda nei tempi indicati dall'atto di diffida. -----

#### **Articolo 9 (Controversie – tentativo di conciliazione – Foro competente)**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e il conduttore, potranno essere risolte mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della Legge 3 maggio 1982, n. 203. -----

Per tutte le eventuali possibili controversie che non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione, le parti accettano espressamente la competenza esclusiva

del Foro di Trento. -----

#### **Articolo 10 (Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di patti agrari. -----

#### **Articolo 11 (Spese contrattuali)**

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto di registrazione fiscale presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di Trento. Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico del conduttore. La registrazione del contratto verrà fatta a cura del conduttore. -----

#### **Articolo 12 (Trattamento dati)**

Il Comune di Malè, ai sensi dell'art.10 della L.31.12.1996 n.675, e s.m., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.-----

E, richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 9 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 16.02.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato digitalmente il presente documento informatico in formato pdf. -----

Per l'Ente proprietario:

Sig. Bruno Paganini

Il Conduttore: Sig.ra Antonella Ghirardini

Sottoscrizione clausole onerose -----

L'conduttore ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: -----

2) Durata; 3) Canone; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) rescissione del contratto; 9) Controversie-clausola arbitrale.

Il Conduttore

Sig.ra Antonella Ghirardini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, il sottoscritto conduttore approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata; 3) Canone; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) Rescissioni.

Il Conduttore: Sig.ra Antonella Ghirardini

Per l'Ente proprietario: Sig. Bruno Paganini